

Comune di Jelsi

Provincia di Campobasso

Piazza Umberto I, 42 – C.A.P. 86015 – Tel. (0874) 710134 – Fax (0874) 710539 – P. I.V.A. 00172780702 – C.C.P. 12975868

e-mail: info@comune.jelsi.cb.it

sindaco@comune.jelsi.cb.it

Prot . n. 3248

Ord. N. 19 /2020

Oggetto: Emergenza epidemiologica da Covid-19. Svolgimento della Fiera del 18.08.2020 (S. Filomena).

IL SINDACO

RICHIAMATE tutte le norme emanate al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID 19 sull'intero territorio nazionale;

RICHIAMATA la propria ordinanza n. 10 del 09.06.2020 in cui si ordinava la ripresa dal 13 giugno 2020 dell'attività <<fiere e mercati>> - all'aperto, e nella quale si indicavano le modalità e termini di svolgimento delle stesse;

VISTA la legge 285 del 30.04.1992;

Vista la L.R. 33/99;

VISTO il Regolamento comunale per la disciplina del commercio sulle aree pubbliche;

VISTO l'art. 50 del T.U.E.L. n. 267/2000;

DISPONE

relativamente alla FIERA di SANTA FILOMENA - prevista per il giorno **18 AGOSTO 2020**- quanto segue:

- **IL DIVIETO:**
 - di sosta e di occupazione - da parte di bancarelle - davanti al Monumento ai Caduti allo scopo di evitare qualsiasi intralcio alla circolazione;
 - di sosta - su via A. Valiante (ambo i lati) - dalle ore 5:00 alle ore 15:00;
 - di fermata, su ambo i lati - per tutte le categorie di veicoli (ad eccezione di quelli degli operatori commerciali) – su via A. Valiante
- **IL RISPETTO**, da parte degli operatori commerciali presenti, del posteggio loro assegnato come nell'elenco allegato alla presente ordinanza;

STABILISCE

CHE tra i singoli posteggi dovrà esserci un distanziamento di almeno 1,50 mt.;

CHE l'allestimento delle strutture e il posizionamento dei veicoli non deve – in alcun modo - intralciare l'accesso alle abitazioni e/ ai passi carrabili e garantire, comunque, lo spazio per il passaggio di emergenza;

CHE la ripresa dell'attività fieristica è condizionata all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- mantenimento di adeguato spazio per l'attesa dei clienti con garanzia di distanziamento di almeno 1 metro l'uno dall'altro;
- i clienti dovranno essere serviti uno per volta, sempre nel rispetto della distanza interpersonale;
- ogni cliente:

- dovrà essere munito di mascherina e dovrà mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro;
- potrà trattenersi all'interno dell'area mercatale per il tempo strettamente necessario agli acquisti;
- all'interno dell'area mercatale è rigoroso il divieto assoluto di assembramento;
- l'attività di vendita dovrà:
 - avvenire nel rispetto di tutte le prescrizioni igienico sanitarie e di sicurezza
 - svolgersi nel rispetto delle vigenti norme fiscali e contributive;
- è vietato somministrare e consumare generi alimentari sul punto di acquisto ovvero nell'intera area mercatale;
- al momento della chiusura del mercato tutti gli operatori commerciali sono obbligati a ripulire l'area di vendita dai rifiuti prodotti;

CHE il titolare del posteggio dovrà, in particolare:

- provvedere alla pulizia ed igienizzazione – quotidiana - delle attrezzature di vendita prima dell'avvio delle operazioni di vendita;
- fare uso di mascherine e guanti monouso (i guanti possono essere sostituiti da un'igienizzazione frequente delle mani);
- disporre e mettere a disposizione dei clienti – in prossimità del banco - soluzioni idro-alcoliche per la detersione delle mani;
- rispettare il distanziamento interpersonale - di almeno un metro dagli altri operatori commerciali - anche nelle operazioni di carico e scarico;
- consentire l'accesso, alla postazione di vendita, di un cliente alla volta;
- prevedere, al banco, la presenza di massimo due operatori;
- in caso di vendita di abbigliamento: mettere a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia – toccandola - la merce;
- in caso di vendita di beni usati: provvedere all'igienizzazione dei capi di abbigliamento prima che vengano posti in vendita; a tal fine è fatto onere all'operatore commerciale di munirsi e di avere al seguito un documento sottoscritto dal legale rappresentante p.t. dell'impresa in cui si dichiara - nelle forme di cui all'art. 38 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. - che tutti i beni usati posti in vendita sono stati preventivamente igienizzati;
- assicurare il mantenimento in tutte le fasi dell'attività di vendita del distanziamento interpersonale;
- assicurare ampia disponibilità e accessibilità a dispositivi per la disinfezione delle mani (in particolare, detti dispositivi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi *touch* ed apparecchi di pagamento);
- regolamentare l'accesso alla postazione di vendita, differenziando i percorsi di entrata e di uscita servendosi di colonne segna percorso, paletti e/o catenelle in plastica (oppure nastro segnaletico), nonché delimitare la propria area di acquisto con gli stessi dispositivi;
- vigilare affinché la clientela non tocchi la merce di tipo alimentare;
- collocare idonea cartellonistica recante informazioni circa le misure da adottare per il contenimento del rischio epidemico;
- controllare e – nel caso - richiamare gli utenti del mercato a rispettare la distanza interpersonale e gli altri comportamenti prescritti;

PRECISA

CHE è fatta salva l'adozione di misure di contenimento più restrittive e/o di sospensione delle suddette attività mercatali, a seguito di emanazione di provvedimenti governativi e/o regionali in materia di prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19.

CHE le violazioni delle disposizioni di cui al presente provvedimento determina l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 2 commi 1 e 2 del D. L. n. 33/2020;

CHE le Forze di Polizia sono incaricate di verificare il rispetto di tutte le suddette prescrizioni, con la possibilità, in caso di mancata osservanza di sospendere l'attività di vendita. Qualora venissero meno le condizioni di sicurezza a causa di un notevole afflusso, alla ingiustificata permanenza di persone all'interno dell'area di mercato, al mancato rispetto delle norme di distanziamento sociale, le Forze di Polizia potranno sospendere temporaneamente l'attività di vendita del mercato fino al ripristino delle condizioni di sicurezza sopraelencate; in caso di perduranti criticità si procederà alla chiusura del mercato.

CHE avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al TAR Molise o, in alternativa, entro 120 giorni presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Si dispone la trasmissione del presente provvedimento a:

S.E. Prefetto di Campobasso

Al Comando Guardia di Finanza Campobasso

Al Comando Stazione Carabinieri di Jelsi (CB)

Si dispone, altresì, la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Jelsi.

Jelsi, li_11.08.2020

IL SINDACO
ing. Salvatore D'Amico

